

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2000/C 372/01	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 ottobre 2000 nel procedimento C-114/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour administrative d'appel di Nancy (Francia): Roquette Frères SA e Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Cereali — Presupposti per la concessione — Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità»)]	1
2000/C 372/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 ottobre 2000 nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99: Repubblica italiana e Sardegna Lines — Servizi Marittimi della Sardegna SpA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti della Regione Sardegna al settore della navigazione in Sardegna — Lesione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri Motivazione»)	1
2000/C 372/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 ottobre 2000 nella causa C-216/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Art. 9 — Prezzo minimo — Tabacchi lavorati»)	2
2000/C 372/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 ottobre 2000 nella causa C-339/98 domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf: Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn («Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale delle schede per rete — Classificazione nella Nomenclatura combinata»)	3

IT

1

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 372/05	Causa C-363/00: Ricorso del 29 settembre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunit� europee	3
2000/C 372/06	Causa C-373/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza del Vergabekontrollsenat del Land di Vienna (Austria) 14 settembre 2000 nella causa Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH	4
2000/C 372/07	Causa C-375/00: Ricorso dell'11 ottobre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunit� europee	4
2000/C 372/08	Causa C-383/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 18 ottobre 2000	5
2000/C 372/09	Causa C-384/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nieders�chsisches Oberverwaltungsgericht, con ordinanza 28 agosto 2000, nella causa promossa dal signor Heinrich Bredemeier contro la Landwirtschaftskammer di Hannover, chiamati in causa: Wilhelm Wieggrebe e Irmtraut Bredemeier	5
2000/C 372/10	Causa C-385/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 18 ottobre 2000, nel procedimento F.W.L. De Groot contro Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen di Haarlem ..	6
2000/C 372/11	Causa C-392/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 9 agosto 2000, nella causa tra il Finanzamt Hannover-Nord e la Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchf�hrung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH	6
2000/C 372/12	Causa C-395/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Sezione civile — con ordinanza 20 ottobre 2000, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Distillerie F.lli Cipriani SpA e Ministero delle Finanze	6
2000/C 372/13	Causa C-400/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'8� Ju�zo Civel da Comarca do Porto, 3� Sezione, con ordinanza 31 ottobre 2000, nel procedimento sommario, tra: Club-Tour, Viagens e Turismo, S.A. e Alberto Carlos Lobo Gonalves Garrido, interveniente: Club Med Viagens, Lda	7
2000/C 372/14	Causa C-402/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale del lavoro di Stratford (Regno Unito), con ordinanza 10 ottobre 2000, nella causa F. Harding contro Skandia Asset Management Ltd	7
2000/C 372/15	Causa C-405/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Sezione Quarta — con 14 luglio 2000, nella causa Coopsette Srl contro ANAS e nei confronti dell'impresa Mambrini Costruzioni srl ..	7
2000/C 372/16	Causa C-406/00: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica ellenica, presentato l'8 novembre 2000	8
2000/C 372/17	Cancellazione dal ruolo della causa C-272/98	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 372/18	Cancellazione dal ruolo della causa C-418/99	9
2000/C 372/19	Cancellazione dal ruolo della causa C-419/99	9
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2000/C 372/20	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2000 nella causa T-27/99, Humbert Drabbe contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Pensioni — Diritto acquisito prima dell'entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Presentazione della domanda — Termine)	10
2000/C 372/21	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 ottobre 2000 nella causa T-123/99, JT's Corporation Ltd contro Commissione delle Comunità europee (Trasparenza — Accesso ai documenti — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Portata della deroga relativa alla tutela dell'interesse pubblico Controlli e indagini — Regola dell'autore — Motivazione)	10
2000/C 372/22	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2000 nella causa T-202/99, Léon Rappe contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Rapporto informativo — Ritardo nella compilazione)	11
2000/C 372/23	Cause da T-274/00 a T-296/00: Ricorso della Verde Sport s.p.a. e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 settembre 2000	11
2000/C 372/24	Causa T-303/00: Ricorso del signor Manuel Francisco Caballero Montoya contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 settembre 2000	11
2000/C 372/25	Causa T-316/00: Ricorso della Viking-Umwelttechnik Ges.m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 9 ottobre 2000	12
2000/C 372/26	Causa T-319/00: Ricorso di Chantal Borremans e 17 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 ottobre 2000	13
2000/C 372/27	Causa T-325/00: Ricorso della signora Elke Sada contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 ottobre 2000	13
2000/C 372/28	Causa T-327/00: Ricorso della società ICAT FOOD S.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 ottobre 2000	14
2000/C 372/29	Causa T-328/00: Ricorso del signor Mario Costacurta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 ottobre 2000	14
2000/C 372/30	Causa T-329/00: Ricorso della Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 ottobre 2000	15
2000/C 372/31	Causa T-330/00: Ricorso di Stefano Cocchi e Evi Hainz contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 ottobre 2000	15
2000/C 372/32	Causa T-331/00: Ricorso di Laurence Bories e 4 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 ottobre 2000	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 372/33	Causa T-333/00: Ricorso della Rougemarine SARL contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 novembre 2000	16
2000/C 372/34	Causa T-338/00: Ricorso del signor Carmelo Morello contro Commissione delle Comunità europee presentato il 7 novembre 2000	17
2000/C 372/35	Cancellazione dal ruolo della causa T-121/98	18
2000/C 372/36	Cancellazione dal ruolo della causa T-204/98 R	18
2000/C 372/37	Cancellazione dal ruolo della causa T-232/99	18
2000/C 372/38	Cancellazione dal ruolo della causa T-39/00	18

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 ottobre 2000

nel procedimento C-114/99 [domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour administrative d'appel di Nancy (Francia)]: Roquette Frères SA e Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Cereali — Presupposti per la concessione — Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità»)

(2000/C 372/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-114/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour administrative d'appel di Nancy (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Roquette Frères SA e Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 17 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione non può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subito in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale, per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, può essere riesportato nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 ottobre 2000

nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99: Repubblica italiana e Sardegna Lines — Servizi Marittimi della Sardegna SpA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti della Regione Sardegna al settore della navigazione in Sardegna — Lesione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri Motivazione»)

(2000/C 372/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99, Repubblica italiana (agenti: professor U. Leanza, assistito dal signor P. G. Ferri)

(C-15/98) Sardegna Lines Servizi Marittimi della Sardegna SpA, con sede in Cagliari, rappresentata dagli avv.ti F. Caruso, U. Iaccarino, B. Carnevale e C. Caruso, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Bruxelles presso l'avv. F. Caruso, 2 A, rue Van Moer (C-105/99) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor D. Triantafyllou e dalla signora S. Dragone), avente ad oggetto l'annullamento, nelle cause C-15/98 e C-105/99, della decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) alle imprese di navigazione in Sardegna (GU 1998, L 20, pag. 30), e, nella causa C-15/98, della lettera 14 novembre 1997 con cui la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) relativamente ad aiuti agli armatori (prestiti/leasing a condizioni agevolate per l'acquisto, la conversione e la riparazione di navi): modificazione del regime di aiuti oggetto del caso C 23/96 (ex NN 181/95) (GU C 386, pag. 6), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 19 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso della Repubblica italiana rivolto contro la lettera 14 novembre 1997, con cui la Commissione le ha comunicato la sua decisione di avviare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) relativamente ad aiuti agli armatori (prestiti/leasing a condizioni agevolate per l'acquisto, la conversione e la riparazione di navi): modificazione del regime di aiuti oggetto del caso C 23/96 (ex NN 181/95), è irricevibile.
- 2) La decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) alle imprese di navigazione in Sardegna è annullata.
- 3) Nella causa C-15/98, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 4) Nella causa C-105/99, la Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 ottobre 2000

nella causa C-216/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Art. 9 — Prezzo minimo — Tabacchi lavorati»)

(2000/C 372/03)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-216/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Condor-Durande e signor E. Traversa) contro Repubblica ellenica (agenti: signor P. Mylonopoulos e signora N. Dafniou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenendo in vigore norme di legge che prevedono la fissazione mediante decreto ministeriale dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione) composta dai signori J.-P. Puissochet, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, R. Schintgen, e dalla signora F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 19 ottobre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Avendo adottato e mantenendo in vigore norme di legge che prevedono la fissazione mediante decreto ministeriale dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 258 del 15.8.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 ottobre 2000

nella causa C-339/98 domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf): Peacock AG contro Hauptzollamt Paderborn ⁽¹⁾

(«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale delle schede per rete — Classificazione nella Nomenclatura combinata»)

(2000/C 372/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-339/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Düsseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peacock AG e Hauptzollamt Paderborn, domanda vertente sull'interpretazione della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1), 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), e del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto ha pronunciato il 19 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, che figura nell'allegato 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione modificata dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, 31 luglio 1990, n. 2472, 26 luglio 1991, n. 2587, 14 luglio 1992, n. 2505, 10 agosto 1993, n. 2551, e del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude la classificazione nella voce 8471 della Nomenclatura combinata delle schede per rete destinate ad essere inserite nelle

macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. Tra il luglio 1990 e il maggio 1995 tali schede dovevano quindi essere classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine.

⁽¹⁾ GU C 358 del 21.11.1998.

Ricorso del 29 settembre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-363/00)

(2000/C 372/05)

Il 29 settembre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. Enrico Traversa, consigliere giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) accertare che non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di lire 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità e rifiutando di pagare gli interessi di mora su tale importo dovuti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso regolamento, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento precitato n. 1150/2000 ⁽¹⁾
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, avendo iscritto sul conto della Commissione un importo di sole LIT 1 486 594 526, invece di LIT 1 486 442 594 526, in data 30 maggio 1996, e avendo iscritto la rimanenza dovuta solo il 27 giugno 1996, l'Italia aveva ritardato indebitamente la messa a disposizione di risorse proprie della Comunità, in violazione del regolamento stesso.

Di conseguenza, il servizi della Commissione hanno considerato che doveva essere applicato l'art. 11 del regolamento n. 1552/89 ⁽²⁾, che prevede il pagamento di interessi se uno Stato membro iscrive delle risorse proprie in ritardo sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso l'organismo designato da ogni Stato membro.

La Commissione non può accettare, da parte degli Stati membri, delle rettifiche con valuta retroattiva come quella effettuata dal Ministero italiano del Tesoro, il 27 giugno 1996, dato che degli accreditamenti di somme con valuta retroattiva non hanno senso in un sistema di conti infruttiferi quale il conto «risorse proprie» intestato alla Commissione e dato che ammettere rettifiche contabili con effetto retroattivo priverebbe di una qualsiasi efficacia pratica l'obbligo di pagamenti di interessi moratori.

(¹) GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(²) GUL 155 del 7.6.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza del Vergabekontrollsenat del Land di Vienna (Austria) 14 settembre 2000 nella causa Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH

(Causa C-373/00)

(2000/C 372/06)

Nella causa Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH, il Vergabekontrollsenat del Land di Vienna, con ordinanza 14 settembre 2000 pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 ottobre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il concetto di «bisogni di interesse generale» di cui all'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(¹), debba essere inteso
 - a) nel senso che la definizione dei bisogni di interesse generale va desunta dall'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato;
 - b) nel senso che il carattere sussidiario dell'obbligo imposto dalla legge ad un ente locale è sufficiente per ritenere che esista un bisogno di interesse generale.
- 2) Se, nello stabilire che cosa si debba intendere per «bisogni aventi carattere non industriale o commerciale» ai sensi della citata direttiva 93/36/CEE, a) sia indispensabile la sussistenza di una concorrenza articolata oppure b) rilevi la situazione di fatto o di diritto.

- 3) Se la condizione di cui all'art. 1, lett. b), della citata direttiva 93/36/CEE, secondo cui la gestione dell'organismo di diritto pubblico dev'essere soggetta al controllo dello Stato o di un ente locale, sia soddisfatta anche mediante una mera attività di verifica come quella affidata al Kontrollamt della città di Vienna.

(¹) GU 1993 L 199, pag. 1.

Ricorso dell'11 ottobre 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-375/00)

(2000/C 372/07)

L'11 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del suo servizio giuridico, e dal sig. Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale messo a disposizione dello stesso servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana omettendo di predisporre un piano d'azione organico e completo a livello nazionale ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali, risultante a tutt'oggi mancante il piano (o programma) di azione territoriale concernente la regione Lombardia, in tal modo impedendo alla Commissione di procedere ad un esame approfondito di detto piano organico nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 75/440/CEE(¹) del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione constata che, sebbene per quanto riguarda determinate acque sono stati elaborati, a livello regionale, singoli piani di risanamento, essi non si estendono a tutte le acque alle quali si riferisce la direttiva 75/440/CEE che induce a ritenere che la Repubblica italiana non ha elaborato il piano organico prescritto dall'articolo 4(2) della direttiva stessa.

La legge adottata dalle autorità italiane il 18 maggio 1989 si limita a regolare l'attività di enti ed organi al fine di elaborare, adottare ed attuare piani di bacino per risanamento delle acque superficiali nonché redigere, adottare ed attuare i programmi di intervento aventi lo stesso obiettivo, ma non adotta direttamente alcun piano specifico. Pertanto essa costituisce unicamente un presupposto per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4(2) della direttiva e non attuazione agli obblighi stessi.

(1) GUL 194 del 25.7.1975, pag. 26.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 18 ottobre 2000

(Causa C-383/00)

(2000/C 372/08)

Il 18 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto un ricorso contro la Repubblica federale di Germania dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio⁽¹⁾ 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e in particolare all'art. 11 della stessa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
- 2) Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Motivi e principali argomenti corrispondono a quelli esposti nella causa C-335/00⁽²⁾; il termine per la trasposizione è scaduto il 3 febbraio 1999, senza che i Land federali Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt e Schleswig-Holstein abbiano finora preso i provvedimenti necessari relativi alla predisposizione di piani di emergenza ai sensi dell'art. 11 della direttiva.

(1) GUL 10 del 14.1.1999, pag. 13.

(2) GU C 316 del 4.11.2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Obergerverwaltungsgericht, con ordinanza 28 agosto 2000, nella causa promossa dal signor Heinrich Bredemeier contro la Landwirtschaftskammer di Hannover, chiamati in causa: Wilhelm Wieggebe e Irmtraut Bredemeier

(Causa C-384/00)

(2000/C 372/09)

Con ordinanza 28 agosto 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 2000, il Niedersächsische Obergerverwaltungsgericht, nella causa promossa dal signor Heinrich Bredemeier contro la Landwirtschaftskammer di Hannover, chiamati in causa Wilhelm Wieggebe e Irmtraut Bredemeier, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se un'azienda agricola sia rilevata «per via analoga» ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento CEE del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857⁽¹⁾, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639⁽²⁾, se l'azienda, dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal produttore ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77⁽³⁾, viene da questi data in affitto prima del 29 giugno 1989 al coniuge della prevista erede a condizioni di mercato più favorevoli di quelle abituali.

(1) GUL 90 pag. 13.

(2) GUL 150, pag. 35.

(3) GUL 131, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 18 ottobre 2000, nel procedimento F.W.L. De Groot contro Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen di Haarlem

(Causa C-385/00)

(2000/C 372/10)

Con ordinanza 18 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria il 20 ottobre successivo, nel procedimento F.W.L. De Groot contro Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen di Haarlem, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e l'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68⁽¹⁾, si oppongano a che nell'ambito di un sistema per prevenire la doppia imposizione un residente di uno Stato membro che in un determinato anno ha percepito (anche) in un altro Stato membro da una prestazione di servizi ivi effettuata, entrate per le quali egli nell'altro Stato membro viene assoggettato ad imposta senza che al riguardo si tenga conto della situazione personale e familiare del lavoratore interessato, nel suo Stato di residenza perda una parte proporzionale del beneficio della sua somma esente da imposta e degli abbuoni fiscali personali.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione 1), se dal diritto comunitario derivino condizioni specifiche in relazione al modo in cui nello Stato di residenza si debba tener conto della situazione personale e familiare del lavoratore interessato.

⁽¹⁾ GU 1968, L 257, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 9 agosto 2000, nella causa tra il Finanzamt Hannover-Nord e la Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH

(Causa C-392/00)

(2000/C 372/11)

Con ordinanza 9 agosto 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 2000, nella causa tra il Finanzamt Hannover-Nord e la Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l'art. 4 della direttiva 69/335/CEE⁽¹⁾, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, assoggettare all'imposta sulle società la concessione di un prestito senza interessi da parte di un socio alla propria società, qualora al momento della concessione del prestito tra la società e il socio vi sia un contratto di trasferimento dei risultati.»

⁽¹⁾ GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Sezione civile — con ordinanza 20 ottobre 2000, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Distillerie F.lli Cipriani SpA e Ministero delle Finanze

(Causa C-395/00)

(2000/C 372/12)

Con ordinanza 20 ottobre 2000 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 ottobre 2000, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Distillerie F.lli Cipria SpA e Ministero delle Finanze, il Tribunale di Trento — Sezione civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'art. 20, paragrafo 3, della Direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 25 febbraio 1992 — qualora si versi nell'ipotesi di circolazione di prodotti in regime sospensivo ai sensi dell'art. 4, lettera c), della stessa Direttiva, destinati all'esportazione attraverso uno o più altri Stati membri ma non giunti a destinazione, e non sia possibile stabilire il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata — sia da interpretare nel senso che lo Stato membro di partenza può procedere alla riscossione dei diritti d'accisa solo se il soggetto resosi garante del pagamento è stato tempestivamente posto in grado di conoscere che l'appuramento del regime sospensivo non ha avuto luogo, in modo da fornire entro il termine di 4 mesi dalla data di spedizione dei prodotti la soddisfacente prova della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa;
- 2) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la medesima interpretazione valga, nella stessa ipotesi, anche qualora lo Stato membro di partenza coincida con lo Stato membro in cui è stata accertata l'infrazione o l'irregolarità, ovvero se, in tal caso, operi comunque, nella stessa ipotesi, la presunzione di cui all'art. 20, paragrafo 2, della Direttiva; in quest'ultima eventualità, se sia consentita la prova della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, e se tale prova sia soggetta o meno al termine previsto nel successivo paragrafo 3;

3) in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l'art. 20, paragrafo 3, della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, nella stessa ipotesi, sia da interpretare nel senso che il soggetto resosi garante del pagamento dei diritti d'accisa, che non è stato tempestivamente posto in grado di conoscere che l'appuramento del regime sospensivo non ha avuto luogo, possa fornire la prova della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, anche qualora sia trascorso il termine di 4 mesi dalla data di spedizione dei prodotti.

(¹) GUL 76 del 23.3.1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'8º Juízo Cível da Comarca do Porto, 3ª Sezione, con ordinanza 31 ottobre 2000, nel procedimento sommario, tra: Club-Tour, Viagens e Turismo, S.A. e Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, interveniente: Club Med Viagens, Lda

(Causa C-400/00)

(2000/C 372/13)

Con ordinanza 31 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 novembre 2000, emessa nel procedimento sommario, tra: Club-Tour, Viagens e Turismo, SA e Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, interveniente: Club-Med Viagens, Lda, Lisbona, l'8º Juízo Cível da Comarca Porto, 3ª Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se i viaggi organizzati dalle agenzie, su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori, conformemente alle loro richieste, comprensivi del trasporto e dell'alloggio in un complesso turistico ad un prezzo «tutto compreso», superiori alle 24 ore o comprensivi di un pernottamento, rientrano nell'ambito di applicazione del concetto previsto all'art. 2, n. 1, della direttiva comunitaria sui «viaggi organizzati» (¹).

2. Se l'espressione «prefissata combinazione» contenuta nella detta disposizione debba essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto viene stipulato tra l'agenzia e il cliente.

(¹) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, del 23.6.1990, pag. 59).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale del lavoro di Stratford (Regno Unito), con ordinanza 10 ottobre 2000, nella causa F. Harding contro Skandia Asset Management Ltd

(Causa C-402/00)

(2000/C 372/14)

Con ordinanza 10 ottobre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 2000, il Tribunale del lavoro di Stratford (Regno Unito), nella causa F. Harding contro Skandia Asset Management Ltd, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 141 del Trattato CE sia direttamente applicabile cosicché possa essere invocato da una ricorrente in procedimenti nazionali al fine di disapplicare una limitazione territoriale del tipo di quella contenuta nell'art. 1, n. 6, della legge sulla parità delle retribuzioni del 1970 onde metterla in grado di raffrontare la sua retribuzione con quella di uomini alle dipendenze di un datore di lavoro associato al suo datore di lavoro in un'azienda di un altro Stato membro, i quali svolgono un lavoro eguale o di eguale valore.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Sezione Quarta — con 14 luglio 2000, nella causa Coopsette Srl contro ANAS e nei confronti dell'impresa Mambrini Costruzioni srl

(Causa C-405/00)

(2000/C 372/15)

Con ordinanza 14 luglio 2000 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità europee il 6 novembre 2000, nella causa Coopsette Srl contro ANAS e nei confronti dell'impresa Mambrini Costruzioni srl, il Consiglio di Stato — Sezione IV, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37/CEE⁽¹⁾, la previsione di clausole di bando di gara per appalti pubblici, che impediscano la partecipazione di imprese che non abbiano corredato le proprie offerte con giustificazioni del prezzo indicato, pari ad almeno il 75 % del valore richiesto a base d'asta;
- 2) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37/CEE, la previsione di un meccanismo di rilievo automatico della soglia di anomalia delle offerte da sottoporre a verifica di congruità, fondato su un criterio casistico ed una media aritmetica, tale da non consentire agli imprenditori di conoscere preventivamente tale soglia;
- 3) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37/CEE, la previsione di un contraddittorio anticipato, senza che l'impresa cui è ascritta la presentazione di un'offerta anomala abbia la possibilità di far valere le sue ragioni, dopo l'apertura delle buste e prima dell'adozione del provvedimento di esclusione;
- 4) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CEE, la previsione che l'amministrazione aggiudicatrice possa prendere in considerazione giustificazioni riguardanti esclusivamente: l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- 5) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CEE, la esclusione di giustificazioni relativa ad elementi i cui valori minimi sono rilevabili da listini ufficiali.

⁽¹⁾ Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, del 9.08.1993, pag. 54).

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarli alla direttiva della Commissione 2 dicembre 1998, 98/100/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 92/76/CEE⁽²⁾ relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, CE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica, non ha contestato di dover adottare misure per conformarsi alla direttiva citata.

La Commissione ha accertato che, fino a questo momento, la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie per dare piena attuazione alla direttiva in oggetto nell'ordinamento giuridico ellenico.

⁽¹⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato l'8 novembre 2000

(Causa C-406/00)

(2000/C 372/16)

L'8 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Kondou-Durande, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

Cancellazione dal ruolo della causa C-272/98⁽¹⁾

(2000/C 372/17)

Con ordinanza 12 luglio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-272/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona): Artel SA contro Francisca Arencom Salazar.

⁽¹⁾ GU C 278 del 5.9.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-418/99⁽¹⁾

(2000/C 372/18)

Con ordinanza 12 luglio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-418/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 20 del 22.1.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-419/99⁽¹⁾

(2000/C 372/19)

Con ordinanza 12 luglio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-419/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 20 del 22.1.2000.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 ottobre 2000

nella causa T-27/99, Humbert Drabbe contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Dipendenti — Pensioni — Diritto acquisito prima dell'entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Presentazione della domanda — Termine)

(2000/C 372/20)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-27/99, Humbert Drabbe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. G. van der Wal, patrocinante presso l'Hoge Raad dei Paesi Bassi, e dall'avv. L.Y.J.M. Parret, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. A. May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora F. Duvieusart-Clotuche e signor M.C. Van der Hauwaert), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 ottobre 1998, notificata al signor Humbert Drabbe il 23 ottobre 1998, recante rigetto del reclamo presentato da quest'ultimo nei confronti della decisione in cui la convenuta gli nega la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione acquisiti nei Paesi Bassi al regime pensionistico comunitario, il Tribunale, (Terza sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signor G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 17 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 71 del 13.3.98.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 ottobre 2000

nella causa T-123/99, JT's Corporation Ltd contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Trasparenza — Accesso ai documenti — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Portata della deroga relativa alla tutela dell'interesse pubblico — Controlli e indagini — Regola dell'autore — Motivazione)

(2000/C 372/21)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-123/99, JT's Corporation Ltd, con sede in Bromley (Regno Unito), rappresentata dal signor M. Cornwell-Kelly, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Wilson Associates, 3, boulevard Royal, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori U. Wölker e X. Lewis), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 11 marzo 1999 con la quale la Commissione ha negato alla ricorrente l'accesso a taluni documenti, il Tribunale (Quarta sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici, cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 12 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) È annullata la decisione della Commissione 11 marzo 1999, nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso alle relazioni della missione dell'Unione europea dal 1993 al 1996 riguardanti il Bangladesh, compresi gli allegati, e alla corrispondenza inviata dalla Commissione al governo del Bangladesh riguardo all'annullamento dei certificati d'origine nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) La ricorrente supporterà metà delle proprie spese.
- 4) La Commissione supporterà le proprie spese, nonché metà di quelle sostenute dalla ricorrente.

(¹) GU C 226 del 7.8.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 ottobre 2000****nella causa T-202/99, Léon Rappe contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Dipendenti — Promozione — Rapporto informativo — Ritardo nella compilazione)**

(2000/C 372/22)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-202/99, Léon Rappe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Orp-Jauche (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.N. Louis, G.F. Parmentier e V. Peere, del foro di Bruxelles, domiciliato in Lussemburgo, presso la Société de gestion fiduciaire SARL, 13, avenue du Bois, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora F. Duvieusart-Clotuche e signor B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto, in primo luogo all'annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 6 per l'esercizio di promozione 1998 e, in secondo luogo al risarcimento dei danni, il Tribunale, (Terza sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signor J. Palacio Gonzáles, amministratore, ha pronunciato il 5 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 6 per l'esercizio di promozione 1998 è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 314 del 30.10.99.

Ricorso della Verde Sport s.p.a. e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 settembre 2000**(Cause da T-274/00 a T-296/00)**

(2000/C 372/23)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 18 settembre 2000, la Verde Sport s.p.a. e altri, con l'avvocato Alfredo Bianchini, del foro di Venezia, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione Cee n. 2000/394 CE del 25 novembre 1999 relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali
- in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l'obbligo di recupero degli sgravi concessi
- spese ed onorari rifusi

Motivi e principali argomenti

I mezzi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-234/00 Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commissione e T-235/00 Codess Sociale e a.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non ancora pubblicate.

Ricorso del signor Manuel Francisco Caballero Montoya contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 settembre 2000**(Causa T-303/00)**

(2000/C 372/24)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 settembre 2000 il signor Manuel Francisco Caballero Montoya, residente a Bruxelles con l'avv. D. Juan Ramón Iturriagoitia ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata il 13 dicembre 1999 dall'Unità Pensioni della Commissione, conformemente alle domande precedenti del 22 agosto 1999 e 22 settembre 1999 e 3 dicembre 1999;
- riesaminare il fascicolo presentato a nome del ricorrente, al fine del trasferimento dei suoi diritti a pensione, dal Settore di Trasferimento di diritti dell'Unità Pensioni della Commissione, in seguito al ricevimento degli interessi sorti dall'esecuzione di una sentenza, trasferiti dalla previdenza sociale spagnola;
- ordinare la realizzazione dei calcoli necessari in relazione al trasferimento degli interessi menzionati;
- ordinare che la Commissione indennizzi il ricorrente in conformità alle norme generali di attuazione versando gli importi che devono essere versati applicando il tasso di interesse annuo del 3,5 %, prendendo come base il capitale necessario per garantire l'abbuono di annuità previste dallo Statuto in relazione con i periodi cui si riferiscono tali interessi;
- ordinare il rimborso al ricorrente dell'importo che risulta pagato in eccesso, per la differenza tra l'importo del capitale trasferibile aumentato degli interessi di qualsiasi tipo e l'importo del capitale necessario per garantire l'abbuono aumentato degli interessi a favore della Commissione; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è rivolto contro la decisione assertivamente contenuta in una nota indirizzata al ricorrente, in data 13 dicembre 1999, adottata in materia di riconoscimento delle annuità derivanti dall'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11, n. 2 dello Statuto, in relazione agli anni di contribuzione alla previdenza sociale spagnola, e, in concreto, di imputazione di interessi derivanti dall'importo pagato in eccesso nel trasferimento dei diritti a pensione.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere:

- La violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del Personale e delle disposizioni di esecuzione di detta norma, in relazione agli artt. 77 e seguenti dello stesso testo.
- La violazione dei principi di sussidiarietà, di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento.

- Abuso di potere da parte della Commissione.

Ricorso della Viking-Umwelttechnik Ges.m.b.H. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 9 ottobre 2000

(Causa T-316/00)

(2000/C 372/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 ottobre 2000, la Viking-Umwelttechnik Ges.m.b.H., con sede in Kufstein (Austria), rappresentata dall'avv. dott. Stefan Völker, dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch Rechtsanwälte, del foro di Stoccarda (Germania), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima Commissione di ricorso 28 luglio 2000 nel reclamo R 558/1999-1, relativa alla dichiarazione di marchio comune n. 459 149;
- condannare l'Ufficio di armonizzazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio interessato: Marchio a colori con combinazione dei colori verde (Pantone 369c) e grigio (Pantone 428u) — numero di dichiarazione 4 591 49.

Merce o servizio: Merci della classe 7 (tra l'altro falciatrici, tosatrici, cesoie per siepi, spazzatrici, aratri, apparecchi per pulitura a pressione).

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso: Rigetto della registrazione da parte dell'esaminatore.

Motivi di ricorso: — erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b del regolamento GE n. 40/94;
— erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c del regolamento GE n. 40/9.

Ricorso di Chantal Borremans e 17 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 ottobre 2000

(Causa T-319/00)

(2000/C 372/26)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 ottobre 2000 Chantal Borremans e 17 altri, domiciliati in Belgio, con gli avv.ti Albert Evrard e Anne Colson, del foro di Bruxelles, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di proporre ai ricorrenti il contratto di agente temporaneo su posto permanente a partire dall'1.1.2000 (art. 2, lett. b), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- invitare la Commissione ad adottare ogni decisione tale da compensare equamente lo svantaggio causato agli interessati dalla decisione annullata;
- condannare la Commissione al pagamento della somma di 1 euro, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa, come risarcimento del danno materiale subito dai ricorrenti, ad eccezione del signor Arnalsteen, che stima il proprio danno in un milione;
- condannare la Commissione alla somma di 1 euro, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno morale subito dall'insieme dei ricorrenti, con riserva di condanna della stessa alla somma di 1 000 000 BEF da pagarsi alla signora Borremans e al signor Arnalsteen;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono ex agenti dell'Associazione europea per la cooperazione (AEC). Tale associazione di diritto belga aveva come scopo la realizzazione di varie attività in materia di politica dello sviluppo per conto della Commissione. In seguito alla cessazione di attività dell'AEC alla fine del 1998, i ricorrenti sono stati integrati in seno alla Commissione.

Con il presente ricorso essi impugnano la decisione della Commissione di proporre loro contratti di agente temporaneo per una durata di due anni, rinnovabile per un anno, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regime applicabile agli altri agenti della Comunità.

I ricorrenti censurano la Commissione per averli discriminati rispetto ad altri agenti dell'AEC che avevano beneficiato di provvedimenti di titolarizzazione adottati nel 1982 e nel 1987. Inoltre, essi fanno valere che la Commissione aveva fatto sorgere nei loro riguardi fondate speranze quanto ad un'integrazione permanente in seno alle strutture comunitarie. Rifiutando di tenere conto delle legittime aspettative dei ricorrenti, la Commissione avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

Ricorso della signora Elke Sada contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 ottobre 2000

(Causa T-325/00)

(2000/C 372/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 18 ottobre 2000, la signora Elke Sada, residente a Besozzo/VA (Italia), rappresentata dall'avv.to Hans-Josef Rüber, del foro di Colonia (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta è obbligata a versare alla ricorrente un'indennità mensile di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente era dipendente temporanea presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Essa ha rifiutato un'offerta di prorogare per altri cinque anni il suo rapporto di lavoro quinquennale a tempo determinato.

Con il presente ricorso essa impugna la decisione della Commissione di non concederle un'indennità di disoccupazione e altre prestazioni sociali ai sensi dell'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, essa deve essere considerata disoccupata ai sensi dell'art. 28 bis. La proroga da essa rifiutata del rapporto di lavoro non può essere equiparata alle dimissioni. Il suo rapporto di lavoro a tempo determinato piuttosto è scaduto regolarmente, il che giustifica il diritto all'indennità di disoccupazione.

Ricorso della società ICAT FOOD S.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 ottobre 2000

(Causa T-327/00)

(2000/C 372/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 ottobre 2000, la società ICAT FOOD S.p.a., con gli avvocati Roberto Delfino, del foro di Genova, Massimo Merola, del foro di Roma, Flora Santaniello, del foro di Lecce, Daniele P. Domenicucci, del foro di Pescara, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Alain Lorang, 51, rue Albert I, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione del 19 giugno 2000, C(2000) 1612, mediante la quale la Commissione ha respinto la richiesta di non recupero a posteriori, ex art. 220 §2, lett. b), del Codice Doganale Comunitario, dei dazi doganali relativi all'importazione di tre partite di tonno dalla Turchia, effettuate con bollette IM4 n. 548/P dell'8 settembre 1995, n. 866/E del 9 gennaio 1996, e n. 2656/H del 24 gennaio 1996
- condannare la convenuta Commissione alle spese del presente giudizio, ivi comprese le spese di assistenza legale sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae causa dalla contestazione delle autorità comunitarie dei certificati ATR.1 rilasciati dalla Turchia, nell'ambito dell'immissione in libera pratica, presso la Dogana di Genova, di tre partite di tonno in scatola acquistate dalla ditta turca Kervitas. Questa contestazione riteneva che gran parte della materia prima utilizzata nella fabbricazione dei prodotti esportati non era di origine esclusivamente turca e che le ditte in questione non avevano provveduto alla separazione fisica delle materie prime di origine turca dalle altre.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, del principio della proporzionalità, nonché dell'obbligo di motivazione, previsto nell'art. 253 del Trattato CE.

Per quanto riguarda l'art. 220 del Codice sovracitato, viene rilevato che qualora il recupero a posteriori dei dazi fosse fondato (il che sarebbe quanto meno dubbio) e fosse ipotizzabile un errore da parte delle Autorità turche all'atto di emissione dei certificati di origine, quest'ultimo errore sarebbe comunque qualificabile come «errore attivo».

La autorità in parola, infatti, hanno ribadito la validità dei certificati ART.1 rilasciati, dimostrando di non essere state indotte in errore da dichiarazioni interessate delle società esportatrici. Verrebbe così a cadere il principale assunto della Commissione, secondo il quale nel caso di specie non si configura un errore attivo da parte di dette Autorità.

L'esistenza delle altre due condizioni previste dall'art. 222 sarebbe stata contestata dalla Commissione solo in modo indiretto.

Trattandosi del preteso errore d'interpretazione relativo alla regola del cumulo, la ricorrente sostiene che la convinzione della Commissione che il cumulo fra merci turche e comunitarie non fosse consentito ha fatto sì che gli ispettori comunitari omettessero di calcolare la percentuale di materia prime proveniente da Paesi Terzi e di verificare in che misura, eventualmente, questa eccedesse il limite di tolleranza (pari al 10 %) previsto dalla Decisione del Consiglio di Associazione CE-Turchia.

Ricorso del signor Mario Costacurta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 ottobre 2000

(Causa T-328/00)

(2000/C 372/29)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 ottobre 2000, il signor Mario Costacurta, residente in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Marc Petit, del foro di Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione tacita di rigetto della sua domanda 6 giugno 2000,
- disporre la nuova destinazione del ricorrente in un paese terzo a far data dal 1° settembre 2000, in conformità all'art. 3 dell'allegato X dello Statuto,
- condannare la Commissione delle Comunità europee all'integralità delle spese,
- riservare al ricorrente ogni altro diritto, obbligo, motivo ed azione, segnatamente per quanto riguarda il risarcimento del danno.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, in servizio presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE, impugna la decisione mediante la quale è stata respinta la domanda di ottenere l'assegnazione in un paese terzo in applicazione dell'art. 3 dell'allegato X dello Statuto del personale.

I motivi e principali argomenti coincidono ampiamente con quelli fatti valere nella causa T-202/00.

Ricorso della Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 ottobre 2000

(Causa T-329/00)

(2000/C 372/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 25 ottobre 2000, la Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH, con sede in Troisdorf (Germania), rappresentata dall'avv. Dr. Dietrich Ehle, Ehle & Schiller, del foro di Colonia (Germania), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2000, K (2000) 2207 def.;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso riguarda la decisione della Commissione 25 luglio 2000, con la quale l'istituzione comunitaria respinge la richiesta della Repubblica federale di Germania di sgravare la ricorrente, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79⁽¹⁾, dei diritti d'importazione per carni bovine importate. La Commissione, nella decisione impugnata, sostiene la tesi che gli estratti delle licenze presentati dalla ricorrente per lo sdoganamento all'entrata sarebbero falsificati. La falsificazione delle licenze ricadrebbe nel rischio d'impresa della ricorrente. Né le autorità spagnole, che avevano emesso le licenze, né la Commissione avrebbero tenuto un comportamento illegittimo, cosicché non risulterebbe oltrepassato il normale rischio d'impresa che dev'essere sopportato dagli importatori di merci con privilegio doganale.

La ricorrente oppone alla Commissione che quest'ultima avrebbe leso il suo diritto ad essere ascoltata, poiché al momento dell'esame degli atti non sarebbero stati sottoposti alla ricorrente tutti i documenti rilevanti. Inoltre si sarebbe in presenza delle circostanze particolari previste dall'art. 13 del regolamento, a ragione del comportamento scorretto tenuto dalle autorità spagnole e dalla Commissione in particolare in materia di gestione del contingente. Per quanto riguarda l'asserita falsificazione, mancherebbero inoltre prove e indizi convincenti. Per di più, la Commissione avrebbe illustrato in modo insufficiente e lacunoso la fattispecie.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, N. 1430 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (G.U. L 175 del 12 luglio 1979, pag. 1).

Ricorso di Stefano Cocchi e Evi Hainz contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 ottobre 2000

(Causa T-330/00)

(2000/C 372/31)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 ottobre 2000 Stefano Cocchi e Evi Hainz, domiciliati in Italia, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'Autorità competente per la conclusione dei contratti (ACCC) 16 marzo 2000 e 22 febbraio 2000 di non prendere in considerazione la candidatura dei ricorrenti per i posti dichiarati vacanti rispettivamente con gli avvisi di posto vacante COM/R/5530/00 del 24 febbraio 2000 e COM/R/5500/00 del 24 gennaio 2000 e, in via subordinata, annullare tali avvisi di posto vacante;
- annullare le decisioni di nomina adottate dall'ACCC, in data sconosciuta, nell'ambito delle procedure di assunzione aperte con i due suddetti avvisi di posto vacante;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di un euro a titolo di risarcimento del danno cagionato da tale decisione, somma fissata in via equitativa e a titolo provvisorio;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono ex agenti temporanei della Commissione presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Italia).

Con le decisioni impugnate la Commissione ha comunicato ai ricorrenti di non avere preso in considerazione le loro candidature per due posti vacanti presso il CCR.

I ricorrenti censurano la Commissione per avere accordato un trattamento prioritario alle candidature dei funzionari, esaminate e comparate tra loro, senza esaminare simultaneamente quelle degli agenti temporanei, tra cui quelle dei ricorrenti. Non effettuando un esame comparativo di tutte le candidature, la Commissione avrebbe violato gli artt. 4, 7, 27, 29 e 45 dello Statuto del personale, l'art. 12 del regime applicabile agli altri agenti (RAA), nonché il principio di non discriminazione.

Inoltre, i ricorrenti fanno valere che le decisioni controverse sono prive di qualsiasi motivazione formale. Per di più, non sono state adottate nell'interesse del servizio e non sono compatibili con la nuova politica della Commissione per il personale della ricerca. Infine, i ricorrenti ritengono che le decisioni impugnate costituiscano atti di cattiva gestione e violino il dovere di sollecitudine imposto all'amministrazione.

Ricorso di Laurence Bories e 4 altri contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 ottobre 2000

(Causa T-331/00)

(2000/C 372/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 ottobre 2000 Laurence Bories, Philippe Chemin, Laura Copes, Emanuele Mondini e Helen Preissler, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'Autorità competente per la conclusione dei contratti (ACCC) 16 marzo 2000, 3 febbraio 2000, 17 marzo 2000, 17 gennaio 2000 e 16 marzo 2000 di non prendere in considerazione la candidatura dei ricorrenti per i posti dichiarati vacanti rispettivamente con gli avvisi di posto vacante COM/R/5526/00 del 24 febbraio 2000, COM/R/5889/99 del 21 dicembre 1999, COM/R/5520/00 del 24 febbraio 2000, COM/R/5863/99 del 26 novembre 1999 et COM/R/5521/00 del 24 febbraio 2000, e, in via subordinata, annullare tali avvisi di posto vacante e, per quanto necessario, annullare la decisione dell'ACCC 25 luglio 2000 che respinge i reclami delle ricorrenti;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di un euro a titolo di risarcimento del danno cagionato da tale decisione, somma fissata in via equitativa e a titolo provvisorio;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-330/00, Cocchi e Hainz/Commissione.

Ricorso della Rougemarine SARL contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 novembre 2000

(Causa T-333/00)

(2000/C 372/33)

(Lingua processuale: il francese)

Il 3 novembre 2000 la Rougemarine SARL, con sede a Parigi, con l'avvocato Thierry Levy, del foro di Parigi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare interamente la decisione emanata dalla Commissione delle Comunità europee il 5 settembre 2000;
- annullare la decisione del Consiglio dell'Unione europea 10 luglio 1995, 95/563/CE;

- condannare la Commissione al pagamento della somma di 16 047 352,41 FF (pari a 2 446 386,7 euro) quale risarcimento danni con i relativi interessi per il danno subito dalla società Rougemarine a causa di tale discriminazione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una società di produzione audiovisiva iscritta all'RCS di Parigi e che ha come amministratore e socio di maggioranza un cittadino tunisino.

La controversia ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2000 con la quale si rifiuta alla ricorrente il contributo finanziario che essa aveva richiesto nell'ambito del programma MEDIA II, che mira, tra l'altro a sostenere lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee, e ciò in applicazione della decisione del Consiglio 10 luglio 1995, 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (1).

A sostegno delle sue asserzioni la società ricorrente sostiene che, in via principale la decisione impugnata, basata sull'art. 3, quarto comma, della citata decisione del Consiglio 95/563/CE, è illegittima, in quanto essa opera una discriminazione tra le società di produzione audiovisiva europee in ragione della cittadinanza dei dirigenti, il che sarebbe contrario all'art. 12 del Trattato CE. Infatti, secondo il detto art. 3, quarto comma, le società beneficiarie del programma MEDIA II devono essere possedute e continuare ad essere possedute, o direttamente, o con partecipazione di maggioranza, da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri. Tale disposizione sarebbe così in contrasto con il principio di uguaglianza elaborato dalla giurisprudenza della Corte. La ricorrente ritiene a tal proposito che il criterio di differenziazione usato non è oggettivamente giustificato.

In via incidentale la società ricorrente chiede, in base all'art. 241 del Trattato, che la decisione del Consiglio 95/563/CE sia dichiarata illegittima.

(1) GU CE L 321, del 30.12.1995, pag. 25.

Ricorso del signor Carmelo Morello contro Commissione delle Comunità europee presentato il 7 novembre 2000

(Causa T-338/00)

(2000/C 372/34)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 novembre 2000 il signor Carmelo Morello, residente a Bruxelles, con gli avv. Jacques Sambon e Pierre Paul Van Gehuchten del foro di Bruxelles, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione con cui viene nominato un altro dipendente al posto COM/113/99 IV/F/2 «Automobili ed altri mezzi di trasporto» corrispondente ad un posto A/5-A/4 di capo unità;
- annullare la decisione della Commissione di non accogliere la candidatura del ricorrente per tale posto;
- concedere un importo di EUR 120 000 con riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a causa delle informazioni irregolari o incomplete raccolte dalla convenuta relativamente al fascicolo individuale del ricorrente, e a causa dello stato di incertezza e di inquietudine nel quale egli si è trovato relativamente al suo avvenire professionale;
- concedere l'importo di EUR 25 000 con riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa come risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente in seguito alla sua esclusione da tale posto da coprire e, pertanto, alla sua esclusione da una possibilità di promozione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli fatti valere nell'ambito delle cause T-135/00 e T-136/00, Morello/Commissione (1).

(1) GU C 211, del 22 luglio 2000, pag. 23 e 24.

Cancellazione dal ruolo della causa T-121/98⁽¹⁾

(2000/C 372/35)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 29 settembre 2000, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-121/98: Taurus Beteiligungs-GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 312 del 10.10.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa T-232/99⁽¹⁾

(2000/C 372/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 6 settembre 2000, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-232/99: Margaret McKenzie-Campbell contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 20 del 22.1.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-204/98 R⁽¹⁾

(2000/C 372/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 11 ottobre 2000, il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-204/98 R: British Sugar plc contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 48 del 20.2.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-39/00⁽¹⁾

(2000/C 372/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 27 settembre 2000, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-39/00: PlantaVet Vertrieb biologischer Terarzneimittel GmbH contro l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.